

Roma, Università La Sapienza, 11 maggio 2015

Il recepimento della Direttiva Seveso 2012/18/UE

Il Rapporto di Sicurezza

Settimio Simonetti

Il Rapporto di Sicurezza articolo 15

L'articolo 15, comma 1, stabilisce l'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza, per i gestori degli stabilimenti di soglia superiore.

Il comma 2 indica le finalità del RdS.

Il comma 3 indica i contenuti minimi del RdS, rimandando all'allegato 2.

Il comma 4 rimanda all'allegato C per i contenuti del RdS e i criteri di valutazione.

Il comma 5 consente di utilizzare parte della documentazione predisposta in osservanza di altre norme di legge o di regolamenti comunitari.

Il Rapporto di Sicurezza

articolo 15

L'articolo 15, comma 6, indica i termini temporali per la presentazione del RdS.

Il comma 7 fa riferimento ai RdS presentati prima dell'1 giugno 2015.

Il comma 8 indica i casi in cui il RdS deve essere riesaminato (ogni 5 anni, oppure a seguito di incidente rilevante o di nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli).

Il comma 9 stabilisce che il gestore comunica al CTR se il riesame del RdS di cui al comma 8 comporta o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette al CTR il RdS aggiornato o le sue parti aggiornate

Il Rapporto di Sicurezza

Allegato C

-L'Allegato C riporta "Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del rapporto preliminare di sicurezza"

L'allegato è stato elaborato utilizzando:
l'Allegato 2 al decreto legislativo (= Allegato 2 della direttiva)

il DPCM 31.03.1989, per quanto applicabile
la bozza di decreto elaborata nel 2011
(MATTM+Min Interno+ MSE + Ministero Salute)

Struttura dell'Allegato C

L'Allegato C è suddiviso in 3 parti:

- parte 1: Contenuti richiesti per il Rapporto di sicurezza
- parte 2: Contenuti richiesti per il Rapporto preliminare di sicurezza
- parte 3: Criteri di valutazione dei Rapporti di sicurezza ai fini delle verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell'analisi dei rischi effettuata e delle relative misure di sicurezza adottate

Allegato C – parte 1

La parte 1 riporta l'indice del Rapporto di sicurezza.

Sono riportati i contenuti già attualmente richiesti dal DLgs 334/99 e dalle linee guida per la redazione e valutazione dei RdS (DM Ambiente 15 maggio 1996 per i depositi di GPL e DM Ambiente 20 ottobre 1998 per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici), al fine di minimizzare l'impatto della nuova direttiva.

Inoltre è stata verificata la congruenza con il nuovo allegato 2 al decreto, coincidente con l'allegato 2 della direttiva Seveso III.

Per ognuno dei contenuti richiesti viene fornita una descrizione sintetica.

Allegato C – parte 1

- A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO**
- B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO**
- C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO**
- D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI**
- E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI**
- F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE ALLEGATI**

Allegato C – parte 2

La parte 2 riporta l'indice del Rapporto preliminare di sicurezza.

Seguendo lo schema indicato nella parte 1, i contenuti richiesti sono stati ridotti a seconda dei dati disponibili, ciò in funzione dello stato dello stabilimento: "nuovo stabilimento" o "modifica di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa"

Allegato C – parte 2

Contiene quindi solo alcune parti del RdS

A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO (Relativamente ai seguenti punti)

DATI GENERALI A.1.1

- A.1.2
- A.1.3
- A.1.4

LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO

- A.2.1
- A.2.2
- A.2.3

Allegato C – parte 3

La parte 3 riporta i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza.


Vengono richiamate e approfondite, partendo dal testo della direttiva, alcune considerazioni relative alle finalità del RdS, quale documento tramite il quale il gestore dimostra di aver attuato idonee misure per prevenire, controllare e limitare le conseguenze di un eventuale incidente rilevante.

Inoltre la parte 3 stabilisce le finalità del procedimento di valutazione da parte dell'organo di controllo.

Viene quindi proposta una procedura generale per la valutazione dei contenuti del RdS.

Ripercorrendo per sezioni principali i contenuti del RdS vengono quindi fornite alcune indicazioni sulle modalità di valutazione dei contenuti tecnici del rapporto di Sicurezza, ai fini delle verifiche richieste.

Allegato C – parte 3





GRAZIE DELL' ATTENZIONE



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

